

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 517

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore RONCONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 2001

—————

Esenzione fiscale per le pensioni privilegiate ordinarie

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Attualmente gli ex militari di carriera che rimasero infermi o mutilati prima di aver maturato il diritto alla pensione, cioè ancor prima di aver prestato 15 anni di servizio come previsto dall'articolo 52 della legge 29 dicembre 1973, n. 1092, ricevono la corresponsione di un trattamento economico commisurato all'entità delle lesioni o all'infermità riportata in base a quanto disposto dall'articolo 67, comma 2, della predetta legge.

Orbene, tale trattamento economico non viene determinato sulla base della valutazione dell'entità del servizio prestato, che tra l'altro risulterebbe insufficiente per aver diritto alla pensione, bensì in base alla valutazione dell'infermità subita.

Questa circostanza pertanto indica, inconfutabilmente che il trattamento economico privilegiato ha un carattere prettamente «risarcitorio» e non quello tipico di reddito.

Ciò comporta che l'imposizione fiscale ai titolari di pensione privilegiata ordinaria risulta assolutamente ingiustificata ed iniqua.

In effetti il legislatore ha voluto riconoscere semplicemente un risarcimento dei danni fisici a chi per «causa di servizio» nell'adempimento del dovere ha subito infermità e lesioni irreversibili.

Allo stato attuale, a causa dell'iniquità legislativa non pochi ex carabinieri, agenti di Polizia, finanziari, guardie forestali, agenti di custodia, ufficiali e sottufficiali, militari dell'Esercito sono vittime non soltanto dei danni derivanti dalla loro infermità, ma anche di questa, più volte, lamentata ingiustizia.

Il presente disegno di legge, quindi, vuole intervenire per reintrodurre equità nel vigente sistema giuridico, mediante la totale defiscalizzazione delle pensioni privilegiate ordinarie in quanto pensioni con esclusiva funzione risarcitoria e non reddituale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le pensioni privilegiate ordinarie concesse al personale militare e di tutte le Forze di polizia ai sensi dell'articolo 67 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, attribuite a coloro che non hanno maturato l'anzianità necessaria per il conseguimento di una pensione ordinaria hanno carattere risarcitorio, poichè costituiscono reintegrazioni patrimoniali di una diminuita efficienza fisica per causa di servizio.

2. Le pensioni di cui al comma 1 non sono soggette all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), né ad alcun altro tributo.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano, ai fini fiscali, ai trattamenti pensionistici liquidati e a quelli da liquidare a partire dal 1° gennaio 2002.

Art. 3.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi che provvedano a separare all'interno della pensione privilegiata ordinaria attribuita a coloro che hanno maturato l'anzianità necessaria per il conseguimento di una pensione normale, il trattamento previdenziale, che rimane soggetto alle norme in vigore, ed il trattamento meramente risarcitorio di lesioni subite dall'invalido per servizio, rapportato

alla perdita parziale o totale dell'integrità, sensoriale e materiale.

2. Il trattamento meramente risarcitorio di cui al comma 1 non è soggetto all'IRPEF, né ad alcun altro tributo, a decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 10.329.138 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.